

227 Ripartizioni parziali - Dlgs 14/2019 -Art. 113 (Ripartizioni parziali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 227 Ripartizioni parziali

1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

- a) ai creditori ammessi con riserva;
- b) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
- c) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato;
- d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

- - - - -

Art. 227 Ripartizioni parziali

1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

227 Ripartizioni parziali - Dlgs 14/2019 -Art. 113 (Ripartizioni parziali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

- a) ai creditori ammessi con riserva;
- b) ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
- c) ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato;
- d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 113 (Ripartizioni parziali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

- 1) ai creditori ammessi con riserva;
- 2) ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;

227 Ripartizioni parziali - Dlgs 14/2019 -Art. 113 (Ripartizioni parziali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

3) ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;

4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - ripartizione - progetto - Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 24068 del 26/09/2019 \(Rv. 655120 - 02\)](#)

Progetto di riparto fallimentare del curatore - Reclamo ex art. 26 o art. 36 l.fall. - Legittimazione di qualunque controinteressato - Restanti creditori ammessi al riparto - Integrazione del contraddittorio - Necessità. In tema di riparto fallimentare, ai sensi dell'art. 110 l.fall. (nel testo

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilità\) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 24068 del](#)

227 Ripartizioni parziali - Dlgs 14/2019 -Art. 113 (Ripartizioni parziali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[26/09/2019 \(Rv. 655120 - 01\)](#)

Piano di riparto parziale predisposto dal curatore - Reclamo al giudice delegato - Reclamo al tribunale - Decreto che dichiara esecutivo il piano di riparto - Impugnabilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità. È ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost.,
.....

[227 Ripartizioni parziali - Dlgs 14/2019 -Art. 113 \(Ripartizioni parziali\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 227 Ripartizioni parziali - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 113 (Ripartizioni parziali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 227 Ripartizioni parziali
1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20225 del 31/07/2018 \(Rv. 649911 - 01\)](#)

Chiusura del fallimento – Accantonamenti discrezionali disposti dal giudice delegato in favore di creditori non ammessi allo stato passivo - Legittimità - Modalità di attuazione - Fattispecie. La chiusura del fallimento di una società disposta, per l'integrale avvenuto pagamento dei creditori
.....

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello